

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

R.D. 1368 del 1941

Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Art. 50 Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo [150](#) del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.

Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.